



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (Giugno 2024)



Art. 1 – Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e le disposizioni Fip Registro ufficiale 2024 n 0000264/SegGen - U 05/03/2024

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipa con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

3. La ASD LECCO BASKET WOMEN sulla base delle disposizioni della Federazione promuove una politica di inclusione, contraria alla discriminazione e le violenze indipendentemente dal genere, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire valori sportivi sani in un ambiente sportivo rispetto e sicuro soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili quali i minori.

4. La ASD LECCO BASKET WOMEN previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informa i tesserati dei rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di Safeguarding e adotta misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.

5. La ASD LECCO BASKET WOMEN, i tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.



Art. 2 - Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta

1. La Federazione Italiana Pallacanestro, ha emanato "Le Linee Guida" previste dal D.Lgs. n. 39/2021, dirette a prevenire abusi, violenze e discriminazioni nell'attività sportiva, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Con la presente la ASD LECCO BASKET WOMEN adotta gli indicati modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Il modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet di ASD LECCO BASKET WOMEN, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4.
4. ASD LECCO BASKET WOMEN nomina nella persona di DANIELE PIACENTINI il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Art. 3 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. La nomina del responsabile di cui all'articolo precedente è pubblicata sul sito internet www.leccobasketwomen.it, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di Safeguarding, di cui al successivo art. 4.

Art. 4- Responsabile delle politiche di Safeguarding

Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di Safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento di tutti i tesserati dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché segnalando le violazioni dei predetti obblighi al per i provvedimenti di competenza;
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;



- c. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- d. svolge ogni altra funzione attribuita dall'assemblea.

Art. 5 - Sanzioni

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 la Federazione prevede che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche, unitamente ai Presidenti, che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 16, comma 2, D.LGS. n. 39/2021 e all'articolo 1 delle presenti linee guida, sono sanzionate secondo le procedure disciplinari e le sanzioni previste nel Regolamento di giustizia federale.

Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti articoli ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- l'abuso psicologico;
- l'abuso fisico;
- la molestia sessuale;
- l'abuso sessuale;
- la negligenza;
- l'incuria;
- l'abuso di matrice religiosa;
- il bullismo, il cyberbullismo;
- i comportamenti discriminatori.



A tal fine, vengono considerati:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;



- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 7 – Comportamenti raccomandati

1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
 - a) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
 - b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
 - d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;



e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;

f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 8 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet dell'associazione.

Art. 9 – Doveri di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Società per la successiva segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding Office.
2. Il Safeguarding Office procede a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.



Art. 10 – Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni dell'Ufficio

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il ASD LECCO BASKET WOMEN alle attività del Safeguarding, per il tramite della Segreteria Generale
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding Office esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle sue funzioni, questo Ufficio rinviava fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.
3. Il Safeguarding Office ha facoltà di avvalersi di esperti, tra quelli scelti periodicamente dal Consiglio federale, le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

Art. 11 – Doveri di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente che interesserà l'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding Office
2. Il Safeguarding Office procede a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 12 – Condizioni di procedibilità

1. Il Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
 - a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 - b) segnalazione;
 - c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
 - d) conoscenza a seguito di ispezione;
 - e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIP, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.



Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Safeguarding Office è tenuto a intervenire, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Questo ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding Office dovrà:
 - sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;
 - in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.
3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding Office possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

1. Il Safeguarding Office, e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.
2. La FIP garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.

Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Art. 15 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La ASD LECCO BASKET WOMEN ne divulgherà i principi tramite mezzi telematici e cartacei
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del Safeguarding Office per i provvedimenti di competenza.